

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 22 novembre 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 15 novembre 2024 - n. 17326
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» (d.d.u.o. 1° giugno 2022 n. 7797) e «Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese manifatturiere» (d.d.u.o. 20 ottobre 2022 n. 15049) - Liquidazione a seguito di rideterminazione del contributo all'impresa Hydronit s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3987910 e contestuale economia - CUP E88I23000100009

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE DEL SISTEMA
FIERISTICO, COMUNICAZIONE ED EVENTI, CONTROLLI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con

d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Viste altresì:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con riferimento alla Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha approvato i criteri applicativi della misura, stabilendo, tra l'altro, che:
 - la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 22.326.809,93;
 - gli interventi ammissibili sono da rendicontare entro il termine massimo del 31 marzo 2023;
- la d.g.r. XI/7071 del 3 ottobre 2022 che, tra l'altro, ha:
 - modificato il termine per la trasmissione della rendicontazione, previsto dalla d.g.r. XI/6307, anche per le imprese alle quali erano già stati concessi i contributi alla data dell'adozione della d.g.r. stessa, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;
 - rideterminato la dotazione complessiva della misura in euro 30.150.199,65;
- la d.g.r. XII/305 del 15 maggio 2023 che:
 - ha aumentato la dotazione del bando di 2.900.860,73 euro al fine di disporre delle risorse necessarie per procedere con le istruttorie delle domande presentate a valere sul bando «Investimenti per la ripresa 2022» e collocate in lista d'attesa;
 - ha modificato il termine per la conclusione degli interventi e la trasmissione - della rendicontazione, previsto dalla d.g.r. XI/7071, dal 30 giugno 2023 alle ore 12.00 al 31 dicembre 2023 alle ore 12.00;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 7797 del 1° giugno 2022 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 22.326.809,93, disponendo altresì che la presentazione delle domande debba avvenire in due fasi con apertura dello sportello con le seguenti date:
 - la presentazione delle relazioni sull'intervento di efficientamento energetico, che costituisce la Fase 1 di presentazione delle domande di contributo, a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello di cui alla Fase 2, di seguito indicato;
 - la presentazione delle domande di contributo da parte del soggetto richiedente, che include la relazione sull'intervento di efficientamento energetico precedentemente presentata, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando (Fase 2);
- il d.d.g. n. 9446 del 30 giugno 2022 che ha approvato, in attuazione della soprarichiamata d.g.r. n. XI/6307, l'offerta

tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;

- il d.d.u.o. n. 15049 del 20 ottobre 2022 che ha:
 - chiuso lo sportello «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;
 - approvato, ai fini della riapertura dello sportello del bando «Investimenti per la ripresa 2022», il testo aggiornato del bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere» prevedendo come termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione il 30 giugno 2023;
 - modificato il termine per la conclusione degli interventi e per la trasmissione della rendicontazione del bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023;
- il d.d.u.o. n. 20861 del 28 dicembre 2023 che ha:
 - confermato al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione degli interventi e per l'ammissibilità delle spese che dovranno risultare inderogabilmente fatturate e quietanzate entro tale data, pena la non ammissibilità delle stesse;
 - modificato il termine per la trasmissione della rendicontazione dal 31 dicembre 2023 alle ore 12.00 al 23 gennaio 2024 alle ore 12.00;
 - confermato la modalità di trasmissione della rendicontazione tramite la piattaforma Bandi online, ora Bandi e Servizi, e che pertanto le rendicontazioni pervenute tramite PEC dovranno essere trasmesse nuovamente tramite Bandi online entro il termine del 23 gennaio alle ore 12.00;

Dato atto che il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 7797 del 1° giugno 2022 e aggiornato con d.d.u.o. n. 15049 del 20 ottobre 2022 stabilisce ai punti B.1 «Caratteristiche generali dell'agevolazione», B.2 «Interventi finanziabili», B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.4, «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione» (C.4. a «Adempimenti post concessione», C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione»), D.1 «Obblighi dei soggetti beneficiari» e D.2.b «Decadenza»,

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 19 luglio 2023, n. 10991, con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del IX provvedimento organizzativo 2023, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 6 giugno 2024, n. 8674, con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del «VIII Provvedimento organizzativo 2024», nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del sito produttivo delle micro e piccole imprese artigiane e linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere» di cui al d.d.u.o. 1 giugno 2022, n. 7797 e al d.d.u.o 20 ottobre 2022, n. 15049;

Richiamato il decreto 10 febbraio 2023, n. 1862 con il quale è stata concessa all'impresa Hydronit s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Spese ammissibili	Contributo concesso
€ 93.550,10	€ 46.775,05

Visto l'impegno di spesa di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.15327	2023	4503	€ 46.775,05

Preso atto che l'impresa Hydronit s.r.l. ha provveduto a trasmettere l'accettazione del contributo il 22 febbraio 2023 (prot. O1.2023.0003486), rispettando il termine di 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo previsto all'articolo C.4.a «Adempimenti post concessione» del bando;

Richiamato l'articolo C.4. b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando che prevede, tra l'altro:

- il soggetto beneficiario è tenuto a concludere e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 marzo 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2023 con la succitata d.g.r. XII/305 e ulteriormente prorogato, per la trasmissione della rendicontazione, al 23 gennaio 2024 con il succitato d.d.u.o. n. 20861 del 28 dicembre 2023), pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. D.1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, è necessario trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online a partire dal 17 gennaio 2023 la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del contributo;
 - b) una relazione di chiusura del progetto, sottoscritta da un Tecnico, da cui si evincano gli interventi realizzati che dovranno aver raggiunto, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati e dichiarata in domanda;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, e riferite al periodo di ammissibilità stabilito all'art. B.3 del bando;
 - d) un'ideale documentazione fotografica delle forme di pubblicazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando.
 - I soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione;
 - Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
- Gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati dichiarati in domanda; la relazione di cui al precedente punto 1. b), deve attestare l'effettiva sostituzione dei beni dichiarati in adesione e la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle dichiarate in sede di presentazione della domanda;
- In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono rispettare quanto previsto al comma 7 dell'art. C.4. b del bando;
- In caso di spese riferite all'acquisto e installazione di caldaie a biomassa (art. B.3, comma 2, lett. d), in sede di rendicontazione dovrà essere trasmessa la relativa certificazione ambientale (d.m. 186/2017).
- Il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.

Richiamato altresì l'art C.4. c «Rideterminazione dei contributi» che stabilisce che:

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 22 novembre 2024

2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere comunicate. In rendicontazione non sarà possibile imputare spese su voci di spesa non valorizzate e ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideeterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 «Caratteristiche dell'A agevolazione».

Verificato che l'impresa in data 28 dicembre 2023 (prot. O1.2023.0028611) ha trasmesso la richiesta di erogazione del contributo nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti al sopra richiamato articolo C.4.b del bando;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto alla spesa rendicontata di € 121.495,24, (superiore alla spesa ammessa in concessione) sono state ritenute non ammissibili spese per € 99.046,17, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pertanto sono state approvate spese per un importo pari ad € 22.449,07;

Dato atto che con p.e.c. del 5 novembre 2024, prot. reg. n. O1.2024.0020396, è stato inviato all'impresa Hydronit s.r.l., ai sensi della Legge n. 241/90, un preavviso di rideeterminazione dell'agevolazione concessa, concedendo un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della stessa per presentare memorie scritte e documenti e precisando che:

- alla voce di costo e) ed f) sono state rendicontate spese per un importo di € 18.373,17, ma con dichiarazione sostitutiva inviata in data 15 febbraio 2024 a Finlombarda s.p.a. in fase di istruttoria delle spese rendicontate, l'impresa ha dichiarato che le fatture n. 1300189750/2023 e n. 1300120679/2023 «... sono relative a materiale elettrico per l'installazione e il collegamento dei pannelli fotovoltaici: cavi e materiale per il collegamento dell'impianto fotovoltaico ai quadri e contatori. La spesa è stata erroneamente inserita, per unificare il fornitore Sacchi Giuseppe s.p.a., ma la spesa è inerente alla voce di spesa b (acquisto e installazione fotovoltaico) 3.803,42».
- a seguito di quanto dichiarato dall'impresa, le spese rendicontate sulle voci di costo e) ed f) sono state approvate per un importo di € 14.569,75, inferiore, dunque, al valore minimo dell'investimento ammissibile di € 15.000,00 previsto dall'art. B.3 punto 3.
- ciò ha portato, conseguentemente, alla mancata approvazione delle spese indicate nell'allegato 1 dello stesso preavviso;

Preso atto che con p.e.c. del 7 novembre 2024, prot. reg. n. O1.2024.0021200 dell'8 novembre 2024, l'impresa ha risposto al preavviso di rideeterminazione chiedendo di inserire nella voce di costo f) la fattura n. 1300161634 del 31 maggio 2023, relativa ad acquisto e installazione di apparecchi led, per un importo di € 771,42 «erroneamente non inserita in fase di rendicontazione»;

Esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene che la stessa non sia idonea a superare le cause di non ammissibilità delle spese indicate nell'allegato 1 del succitato preavviso di rideeterminazione. Nello specifico, si ritiene di non accogliere la richiesta formulata dall'impresa Hydronit s.r.l. in quanto il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni era fissato al 23 gennaio 2024 (d.d.u.o. n. 20861 del 28 dicembre 2023) e, pertanto, oltre tale termine, non è possibile presentare ulteriori spese da inserire in rendicontazione;

Ritenuto di rideeterminare l'agevolazione concessa all'impresa Hydronit s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3987910 per le motivazioni esposte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 46.775,05 è rideeterminato in € 11.224,54 (pari al 50% dell'investimento approvato);

Dato atto che il contributo è stato concesso nel quadro del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 22731;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 10472646;
- Codice variazione concessione COVAR: 1388475;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato che il DURC dell'impresa attesta che il versamento dei contributi da parte dell'impresa medesima risulta regolare ed è in corso di validità;

Dato atto che il contributo erogato non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa Hydronit s.r.l. (codice fiscale 04062040961 e codice beneficiario 768660) come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.15327	2023	4503 (ora 3230004503)	€ 11.224,54

- di modificare l'impegno di spesa assunto con decreto 10 febbraio 2023, n. 1862 con conseguente economia come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.15327	2023	4503 (ora 3230004503)	- € 35.550,51

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.4. del Bando in ragione dell'ingente numero di pratiche da istruire e del periodo di sospensione dei pagamenti per lo sviluppo e collaudo del nuovo sistema di contabilità regionale;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 10 febbraio 2023, n. 1862 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto, limitatamente alla parte testuale;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Giudice competente entro i termini di legge;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/2431/2024 «VIII Provvedimento Organizzativo 2024» che ha nominato il dirigente pro tempore della Struttura Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E88123000100009

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideeterminare l'agevolazione concessa all'impresa Hydronit s.r.l. in € 11.224,54 per le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare il contributo di € 11.224,54 spettante all'impresa Hydronit s.r.l., c.f. 04062040961;
3. di modificare l'impegno di spesa assunto con decreto 10 febbraio 2023, n. 1862 con conseguente economia per un importo pari ad € 35.550,51;
4. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al presente atto;
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati

esperire ricorso dinanzi al Giudice competente entro i termini di legge;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 10 febbraio 2023, n. 1862 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto, limitatamente alla parte testuale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

8. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Andrea Salini

— • —

ALLEGATO 1 - HYDRONIT S.R.L. PROG ID 3987910 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022 -			
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €
1. a) Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	52.000,00 €	76.389,97 €	0,00 €
3. c) Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. d) Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. e) Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici	2.200,00 €	2.250,55 €	2.250,55 €
6. f) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	12.800,00 €	16.122,62 €	12.319,20 €
7. g) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento	13.400,00 €	14.407,00 €	2.913,95 €
8. h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g)	7.030,00 €	6.205,00 €	3.496,74 €
9. i) Altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h)	6.120,10 €	6.120,10 €	1.468,63 €
Totale importi	93.550,10 €	€ 121.495,24	€ 22.449,07
CONTRIBUTO CONCESSO	€ 46.775,05		
CONTRIBUTO RIDETERMINATO	€ 11.224,54		
ECONOMIA	€ 35.550,51		

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	402022_10627	1.682,43 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	412023_02789	1.196,27 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	412022_01484	2.735,79 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	412022_02020	22.939,65 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00

Serie Ordinaria n.47 - Venerdì 22 novembre 2024

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	412023_01142	1.101,36 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	412023_02078	704,40 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	64IT	7.000,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	49IT	19.000,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	127	3.700,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	126	1.480,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	132	5.500,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	194	2.400,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	272/F	5.037,79 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
b) Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	402023_01677	1.912,28 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00
f) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	1300189750	522,14 €	Spesa per "quadri per fotovoltaico, quadri interfaccia, avanguardo per collegamento alla rete dei pannelli fotovoltaici" erroneamente imputata alla voce f) ma riallocabile alla voce b), come da indicazioni della dichiarazione sostitutiva allegata alle integrazioni. Tuttavia, la spesa risulta non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00.

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
f) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	1300189750	522,14 €	Spesa per "quadri per fotovoltaico, quadri interfaccia , avanquadro per collegamento alla rete dei pannelli fotovoltaici" erroneamente imputata alla voce f) ma riallocabile alla voce b), come da indicazioni della dichiarazione sostitutiva allegata alle integrazioni. Tuttavia, la spesa risulta non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00.
f) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	1300120679	1.379,57 €	Spesa per "quadri per fotovoltaico, quadri interfaccia , avanquadro per collegamento alla rete dei pannelli fotovoltaici" erroneamente imputata alla voce f) ma riallocabile alla voce b), come da indicazioni della dichiarazione sostitutiva allegata alle integrazioni. Tuttavia, la spesa risulta non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 22 novembre 2024

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
f) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	1300120679	1.379,57 €	Spesa per "quadri per fotovoltaico, quadri interfaccia, avvanquadro per collegamento alla rete dei pannelli fotovoltaici" erroneamente imputata alla voce f) ma riallocabile alla voce b), come da indicazioni della dichiarazione sostitutiva allegata alle integrazioni. Tuttavia, la spesa risulta non ammissibile ai sensi dell'art. B. 3 comma 3 del Bando, intervento realizzato in assenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile pari ad Euro 15.000,00.
g) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento	52E	3.086,05 €	Importo riparametrato per il superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto g) del Bando.
g) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento	64E	2.407,00 €	Spesa non ammissibile per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto g) del Bando.
g) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento	40E	6.000,00 €	Spesa non ammissibile per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto g) del Bando.
h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g)	11	780,00 €	Spesa non ammissibile per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto h) del Bando

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g)	50	1.715,00 €	Spesa non ammissibile per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto h) del Bando
h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g)	2149	213,26 €	Importo riparametrato nel rispetto della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto h) del Bando.
i) Altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h)		4.651,47 €	Importo riparametrato nel rispetto della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. B.3 comma 2 punto i) del Bando.
TOTALE		99.046,17 €	